

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, DI LEMBO, LAURIA, PINTO, SALERNO,  
AZZARÀ, COVELLO e PULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1987

Modifiche all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,  
in materia di espropriazione per pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della casa ha molteplici aspetti; tra questi, nel settore della cooperazione edilizia, da tempo si avvertono i disagi determinati dagli ostacoli legislativi che — senza valide ragioni — ritardano il trasferimento degli appartamenti costruiti da cooperative edilizie.

È ben noto che sarebbe auspicabile un completo riordino dell'intera materia; ma la preoccupazione è che nel desiderio di «soluzioni globali» non si riesca neanche a trovare rimedio a quelle difficoltà che l'esperienza di quindici anni ha dimostrato superabili facilmente e senza controindicazioni di sorta.

Il presente disegno di legge non ha altro intendimento che quello di rendere meno complessa, meno confusa e meno difficoltosa

la mobilità delle proprietà immobiliari realizzate da cooperative edilizie; si conseguirebbe con questo un sollievo per i proprietari assegnatari e si contribuirebbe ad immettere sul mercato un patrimonio immobiliare di qualità non di lusso che ben potrebbe aiutare a diventare proprietario o inquilino appartenenti alle categorie più modeste.

Sostanzialmente, si tratta di emendamenti dettati dall'esperienza, che si possono così riassumere:

a) diminuire il periodo di non alienabilità del bene:

b) far decorrere detto periodo dalla data di completamento della costruzione (o dalla data di assegnazione) e non dal cosiddetto certificato di abitabilità che tarda talvolta anche di anni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nell'articolo 35, quindicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: «per un periodo di tempo di 10 anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di 5 anni dalla data dell'attestato comunale di ultimazione dei lavori».

2. Nel diciassettesimo comma dell'articolo 35 della stessa legge le parole: «Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo 10 anni dalla data dell'attestato comunale di ultimazione dei lavori».